

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2023-2024
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISOLA DI USTICA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica consente l'esercizio dell'attività venatoria ove possibile dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie

dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000; CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii., per l'intero territorio dell' Isola di Ustica vieta il prelievo di tutte le specie diverse dal Coniglio selvatico; VISTO il Decreto Assessoriale n. 31/GAB del 26/06/2023 con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2022/2023, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento; VISTO il D.A. n.1092 del 14/09/2023 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio ;

D E C R E T A

ART.1- Il Decreto Assessoriale n. 955 SRT-S3 del 30 agosto 2023 è annullato.

ART.2- Nel territorio dell'Isola di Ustica esterno al sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per il periodo compreso dal 01 ottobre 2023 al 8 Novembre 2023, soltanto nei confronti della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nell'isola di Ustica.

ART.3- Nel sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per il periodo compreso dal 01 ottobre 2023 al 8 Novembre 2023, soltanto nei confronti della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno di eventuali aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- dall'1 al 30 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

ART.4- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito

esclusivamente ai cacciatori residenti comune di Ustica; l'accesso è regolamentato al successivo Art 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC PA3.

ART.5- Nel sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) è ammesso n.1 (uno) cacciatore;

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2023-2024, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Palermo UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Ustica e del Servizio per il Territorio di Palermo UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART.6- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

ART.7- Nell'isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia non più di un coniglio complessivamente. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriali di caccia in cui ricade il sito. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i capi abbattuti nell'A.T.C. PA 3, fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

ART.8- Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n°21 e ss.mm. e ii.

Palermo, 20 settembre 2023

L'Assessore
Luca Sammartino

